

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE**  
**SECONDO QUANTO INDICATO DALLA DELIBERA IX/3856 DEL 25 LUGLIO 2012 REGIONE**  
**LOMBARDIA, COSÌ COME MODIFICATA DALLA SUCCESSIVA DELIBERA IX/4606 DEL 28**  
**DICEMBRE 2012 – DETERMINAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI PREVISTI PER LA**  
**SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLE STRUTTURE ACCREDITATE DI**  
**DIRITTO PRIVATO**

Spettabile  
**Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto**  
**Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto**  
Via IV Novembre n. 7  
24128 Bergamo (Bg)

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio delle Opere dell'**Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto** (l'"Ente"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria delle Opere dell'Ente al 31 dicembre 2023 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

2. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Siamo indipendenti rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
3. Il legale rappresentante è responsabile per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
4. Il nostro obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Sede legale: Via Borfuro n. 1/c - 24122 Bergamo

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi, abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal legale rappresentante, inclusa la relativa informativa;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.


5. Compete alla direzione la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'azienda in funzionamento per un periodo di almeno dodici mesi dalla data del bilancio e, sulla base di essa, definire se il bilancio debba essere redatto nella prospettiva della prosecuzione dell'attività e quale sia l'informativa eventualmente da fornire al riguardo.
6. In ottemperanza ai principi di revisione e, segnatamente al Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 570 – Continuità Aziendale, il processo revisionale ha incluso lo svolgimento di specifiche procedure di revisione in merito all'adeguatezza dell'utilizzo da parte della direzione aziendale del presupposto della continuità nella predisposizione del bilancio.
7. Vogliamo in ultimo precisare che il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 570, al par. 7, afferma che *“gli effetti potenziali dei limiti intrinseci della capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per gli eventi o circostanze futuri che possono comportare che un'impresa cessi di operare come un'entità in funzionamento. Il revisore non è in grado di prevedere tali eventi o circostanze future. Pertanto l'assenza di riferimenti, all'interno della*

*relazione di revisione, ad un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento non può essere intesa come una garanzia di tale capacità."*

8. La presente relazione è predisposta esclusivamente in relazione alla Delibera IX/3856 del 25 luglio 2012 Regione Lombardia, così come modificata dalla successiva Delibera IX/4606 del 28 dicembre 2012 e dalla Delibera X/2569 del 31 ottobre 2014 – Revisione del sistema di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie linee operative per le attività di vigilanza e controllo – e pertanto non potrà essere utilizzata per altri fini, o divulgata a terzi, né essere in alcun modo richiamata in altri documenti, in tutto o in parte.

Bergamo, 25 settembre 2024

LOMBARDIA REVISIONE S.r.l.

  
Giovanni Di Marcantonio  
Socio